



Condizioni generali per impianti di trasporto e sistemi d'impianto

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto di impianti di trasporto e sistemi d'impianto (parte meccanica ed elettrica), per la produzione di componenti d'impianto individuali, di parti di ricambio e di documentazione, nonché per altre prestazioni contrattuali in appalto correlate con sistemi di trasporto e di distribuzione.

2. Offerta

2.1 L'offerta - eventuale presentazione inclusa - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso riportate per iscritto nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. Il fornitore delle prestazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per sei mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

2.5 Salvo pattuizioni di diverso tenore, l'offerta del fornitore delle prestazioni (inclusi eventuali allegati) resta negli atti della Posta senza corresponsione di un indennizzo. Il fornitore delle prestazioni non ha alcun diritto alla restituzione della documentazione fornita.

3. Definizioni

3.1 Impianto di trasporto: impianti di trasporto sono impianti fissi, impiegati per il trasporto di merci.

3.2 Sistema d'impianto: un sistema d'impianto consiste in impianti, risp. macchinari e software, che trattano i beni in maniera automatizzata.

3.3 Software standard: software prodotto in previsione di un utilizzo da parte di numerosi clienti, senza che sia stato tenuto conto di requisiti della Posta prestabiliti a livello di codici.

3.4 Software individuale: software sviluppato per un'esigenza d'utilizzo specifica della Posta, nonché modifiche e ulteriore sviluppo di ogni genere di software commissionati dalla Posta.

4. Entità della prestazione

4.1 L'entità delle prestazioni da fornire da parte del fornitore delle prestazioni e il relativo calendario sono definiti in base a quanto pattuito individualmente nel contratto.

4.2 Nell'ambito dell'adempimento delle prestazioni è possibile fare una distinzione tra le singole fasi, ovvero tra analisi, concezione, realizzazione e introduzione; sono ammesse sovrapposizioni tra le citate fasi in termini temporali. Le prestazioni da fornire secondo contratto possono riguardare anche solo alcune di queste fasi.

4.3 Nell'ambito della fase introduttiva, tra i doveri del fornitore delle prestazioni figurano in particolare anche l'installazione degli hardware e/o software, nonché il supporto nell'installazione dell'impianto di trasporto o del sistema d'impianto.

5. Obbligo di fornire informazioni

5.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso contenute nel contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informare per iscritto la Posta, almeno ogni 30 giorni, sull'avanzamento dei lavori. Inoltre, egli provvede a notificare per iscritto tutte le circostanze da lui riscontrate, o per lui riconoscibili, che pregiudicano o compromettono l'esecuzione come da contratto.

5.2 Inoltre, il fornitore delle prestazioni informa la Posta di tutti gli sviluppi che, per motivi tecnici o economici, giustificherebbero una modifica della prestazione prevista dal contratto.

6. Diritti di controllo

6.1 La Posta ha sempre il diritto di controllare o di richiedere informazioni sullo stato dell'esecuzione del contratto.

6.2 Al fine di eseguire dei controlli, organi autorizzati dalla Posta hanno, accompagnati da rappresentanti del fornitore delle prestazioni, libero accesso a tutti i locali in cui viene prodotto, controllato o depositato l'oggetto del contratto (o parti del medesimo). Su richiesta, a questi organi deve essere fornita ogni informazione desiderata relativa a calcoli tecnici, progetto, costruzione, montaggio, verifica e materiale dell'oggetto del contratto, nonché deve essere garantito l'accesso alla documentazione richiesta. Questo obbligo vale allo stesso modo per eventuali subappaltatori e subfornitori del fornitore delle prestazioni.

6.3 Eventuali controlli da parte della Posta non hanno alcuna influenza sulla responsabilità del fornitore di prestazioni per l'adempimento del mandato in conformità del contratto.



7. Documentazione

- 7.1 Prima della verifica effettuata congiuntamente di cui alla cifra 20, il fornitore delle prestazioni fornisce tempestivamente alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione completa e copiabile della documentazione di tutte le specifiche e le funzioni tecniche, nonché delle disposizioni d'uso e di manutenzione, nelle lingue e quantità concordate.
- 7.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.
- 7.3 Se devono essere eliminati dei difetti, all'occorrenza, il fornitore delle prestazioni fornisce anche successivamente la documentazione (sino al termine del periodo di garanzia).

8. Personale impiegato e ricorso a terzi

- 8.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, in possesso delle autorizzazioni necessarie per fornire le prestazioni. Egli sostituisce il personale che non possiede le conoscenze tecniche necessarie, o che potrebbe in altro modo pregiudicare o compromettere l'adempimento del contratto. In particolare, il fornitore delle prestazioni bada affinché venga tutelata la continuità richiesta dalla Posta. Il fornitore delle prestazioni s'impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto riguarda la sicurezza informatica e dei dati) della Posta.
- 8.2 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subfornitori, subappaltatori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli rimane responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati. Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalle cifre 8 (Personale impiegato), 9 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), 18 (Segretezza) e 19 (Protezione dei dati e segreto postale).
- 8.3 La Posta può obbligare il fornitore delle prestazioni a ricorrere ad un determinato subappaltatore, a condizione che questi adempia ai requisiti contrattuali, funzionali e relativi alla prestazione da fornire.
- 8.4 Su richiesta, il fornitore delle prestazioni comunica il nome dei suoi subfornitori e subappaltatori.

9. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

- 9.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna, vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro, oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive in uso in loco e per la relativa categoria professionale.

Il fornitore delle prestazioni con sede all'estero è tenuto a osservare le relative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

10. Istruzione e formazione

- 10.1 Il fornitore delle prestazioni provvede affinché il personale della Posta riceva una prima istruzione. L'entità di questa prima istruzione viene descritta più dettagliatamente nel contratto ed è compresa nel compenso.
- 10.2 Il fornitore della prestazione garantisce di poter offrire la formazione per un utilizzo ottimale del sistema di trasporto, risp. del sistema d'impianto e degli hardware e software ad esso correlati.

11. Fornitura di pezzi di ricambio

- 11.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce alla Posta la fornitura di pezzi di ricambio dell'hardware per almeno cinque anni a decorrere dalla data del collaudo dell'impianto di trasporto o del sistema d'impianto.

12. Compenso e fatturazione

- 12.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di un'appropriata esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi di produzione, fornitura, montaggio e messa in funzione dell'intero oggetto contrattuale, i costi d'imballaggio, di trasporto, d'assicurazione, di scarico, per attrezzi e materiali ausiliari, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa anticipata per lo smaltimento, dazi doganali). Per il resto valgono le condizioni Incoterm 2010: applicazione DDP. Nei prezzi offerti sono altresì compresi i costi di smaltimento del materiale d'imballaggio e ausiliare da parte del fornitore delle prestazioni. Qualora siano stati concordati installazione, istruzione, nonché manutenzione e mantenimento, il compenso copre anche i relativi costi che ne derivano. Questi ultimi devono essere indicati separatamente nell'offerta e nella fattura.
- 12.2 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture conformemente al relativo piano di pagamento, o a prestazione fornita e collaudo eseguito. L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente. La verifica dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto in Svizzera e la debita registrazione eventualmente necessaria a questo riguardo spettano al fornitore delle prestazioni.
- 12.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.
- 12.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
- 12.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

13. Disposizioni in materia d'importazione

13.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d'importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.

14. Modifica delle prestazioni

14.1 Le parti possono richiedere in qualsiasi momento per iscritto modifiche delle prestazioni.

14.2 Se la Posta desidera apportare una modifica, il fornitore delle prestazioni le comunica, entro 20 giorni dalla ricezione, per iscritto, la fattibilità o meno della modifica e quali ripercussioni ha sulle prestazioni da fornire, nonché sul compenso e sulle scadenze. Il fornitore delle prestazioni non può rifiutare una richiesta di modifica avanzata dalla Posta, se la modifica è obiettivamente possibile e non altera il carattere globale della prestazione da fornire. La Posta ha 20 giorni di tempo a partire dalla ricezione della comunicazione per decidere se la modifica deve essere attuata o meno.

14.3 Se il fornitore delle prestazioni desidera una modifica, la Posta ha 20 giorni di tempo a decorrere dalla ricezione della richiesta per decidere se accettarla o meno.

14.4 Le modifiche, in particolare quelle riguardanti l'entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere concordate per iscritto, prima dell'esecuzione, in un'appendice al contratto.

14.5 Mentre esamina le richieste di modifica, il fornitore delle prestazioni prosegue i suoi lavori come da contratto, salvo istruzioni diverse della Posta.

15. Consegna e deposito del codice sorgente

15.1 Il fornitore delle prestazioni s'impegna a consegnare alla Posta il codice sorgente del software individuale in tempo utile in previsione della verifica.

15.2 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni s'impegna a stipulare un contratto di escrow relativo al software standard integrato nell'oggetto del contratto. Se la Posta possiede i diritti di modifica o di ulteriore sviluppo di cui alla cifra 16.3, nonché nei casi menzionati alla cifra 22.4, il fornitore delle prestazioni è tenuto a consegnare il codice sorgente alla Posta, indipendentemente dall'esistenza o meno di un contratto di escrow.

16. Diritti di protezione e diritti d'utilizzazione

16.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspettative concernenti tali diritti) relativi ai risultati del lavoro, ottenuti nell'ambito dell'adempimento del contratto (p.e. analisi, concetti, software individuali, incl. la relativa documentazione, sviluppi di hardware), appartengono integralmente alla Posta. In particolare, il fornitore delle prestazioni trasferisce alla Posta pure la totalità dei diritti morali dell'autore. Laddove vengano poste delle restrizioni legali alla citata trasmissione di diritti, il fornitore delle prestazioni rinuncia a far valere i propri diritti della personalità e garantisce che tutte le

persone coinvolte nell'opera rinuncino a far valere tali diritti.

16.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 12.5) hanno un diritto d'utilizzo, illimitato e irrisolvibile in termini temporali, territoriali e materiali, ai risultati del lavoro (in particolare a risultati del lavoro preesistenti) che sono parte integrante del contratto, ma che non sono frutto dell'adempimento del contratto. Questo diritto comprende tutti i possibili tipi di utilizzo attuali e futuri, nonché il diritto di elaborazione.

16.3 I diritti di protezione sul software standard rimangono al fornitore delle prestazioni risp. a terzi. La Posta e le sue società (cfr. cifra 12.5) ricevono un diritto d'utilizzazione illimitato nel tempo, irrisolvibile, non esclusivo e non limitato in termini geografici, privo di vincoli a un determinato hardware.

Ai fini di un utilizzo conforme alle disposizioni del contratto, la Posta e le sue società hanno la facoltà di parametrizzare il software standard e, nei limiti previsti dalla legge, di renderlo interoperabile con software di terzi. Esse dispongono dei diritti di modifica e di ulteriore sviluppo del software standard, sempre che ciò sia stato convenuto contrattualmente. Diritti a tali modifiche e sviluppi sono retti dalla cifra 16.1.

A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l'operatività di sistemi ridondanti, la Posta e le sue società sono autorizzate a effettuare più copie del software standard senza dovere alcun compenso supplementare.

Nell'ambito di un'esternalizzazione, la Posta e le sue società sono autorizzate a impiegare i software standard presso un terzo, esclusivamente per i propri scopi.

16.4 La Posta è autorizzata ad alienare i risultati del lavoro di cui alla cifra 16.2 e i software standard di cui alla cifra 16.3 nella misura corrispondente alla parte a cui decide di rinunciare.

17. Violazione di diritti di protezione

17.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della medesima nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa al contenzioso, prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle vigenti norme procedurali. Il fornitore delle prestazioni s'impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.

17.2 Se, a seguito dell'avanzamento di pretese legate ai diritti di protezione, la Posta non potesse, del tutto o in parte, usufruire delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni può, a scelta, sostituire le relative componenti con altre componenti, modificare le proprie prestazioni in modo che non vengano violati diritti di terzi e che corrispondano comunque a quanto sancito dal contratto, o acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle prestazioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un'eventuale colpa.

18. Segretezza

18.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s'impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affinché fatti e informazioni confidenziali vengano protetti in modo efficace dall'accesso di terzi non autorizzati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.

18.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

18.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.

18.4 L'obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.

18.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può neppure citare la Posta come referenza.

18.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra **18** al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.

18.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso totale per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il

pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi di segretezza. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad un eventuale risarcimento danni.

19. Protezione dei dati e segreto postale

19.1 Le parti s'impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.

19.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Se intende trasmettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto a informarne preventivamente la Posta.

19.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso a informazioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s'impegna a rispettare il segreto postale di cui all'art. 321^{ter} del Codice penale svizzero.

19.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 19 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.

19.5 Conformemente alle disposizioni della Posta, in particolare in riferimento all'applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o alla trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l'elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.

20. Collaudo

20.1 Il collaudo è da considerarsi avvenuto solo dopo l'esito positivo della verifica eseguita congiuntamente, al quale il fornitore delle prestazioni invita la Posta per iscritto in tempo utile.

20.2 L'oggetto sottoposto a verifica deve corrispondere all'oggetto contrattuale, sia in termini di contenuto sia in termini di funzionalità, e deve essere stato preventivamente testato integralmente dal fornitore delle prestazioni.

20.3 I principi della procedura di collaudo devono essere definiti nel contratto. Di comune accordo, è possibile prevedere collaudi parziali, con riserva tuttavia dell'esito positivo del successivo collaudo globale.

20.4 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a collaborare alle operazioni di collaudo e a prestare il proprio aiuto. La Posta mette a disposizione i dati del test necessari ai fini delle operazioni di collaudo.

20.5 Per ogni singolo collaudo viene stilato un verbale che deve essere firmato da entrambe le parti. Esso deve contenere almeno i punti seguenti:

- oggetto del collaudo;
- data o periodo del collaudo;
- persone partecipanti alle operazioni di collaudo;
- criteri applicati per il collaudo;
- difetti constatati e relativa qualifica (difetti importanti o difetti minori);

- esito delle operazioni di collaudo: collaudo senza riserve, collaudo con riserve, rifiuto del collaudo, e
- altre tappe, competenze e scadenze.

- 20.6 Qualora vengano riscontrati dei difetti importanti, il collaudo è da considerarsi fallito. Il fornitore delle prestazioni elimina immediatamente i difetti riscontrati e invita tempestivamente la Posta a partecipare ad una nuova verifica. La Posta ha la facoltà d'esigere dal fornitore delle prestazioni la costituzione di una garanzia per i costi di eliminazione dei difetti.
- 20.7 Nel caso in cui il collaudo sia da considerarsi fallito e la data di collaudo prevista dal contratto sia pertanto superata, il fornitore delle prestazioni cade automaticamente in mora.
- 20.8 In caso di difetti, la Posta è autorizzata a trattenere il compenso. Il diritto di trattenere il compenso cessa al momento in cui il fornitore delle prestazioni ha eliminato i difetti con esito positivo.
- 20.9 L'impiego produttivo dell'oggetto del contratto, o di parti del medesimo, non vale quale collaudo fino a quando non ha avuto luogo la verifica di cui alla presente cifra 20.

21. Mora

- 21.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 21.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, e di conseguenza il termine concordato per la messa in servizio non viene rispettato, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia in grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta all'1 per cento per ogni settimana di ritardo iniziata, in totale tuttavia al massimo al 10% del compenso totale. La pena convenzionale è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate senza riserve. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il fornitore delle prestazioni dall'adempimento dei propri doveri contrattuali; la pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad eventuali risarcimenti danni.
- 21.3 Se il termine concordato per la messa in funzione viene superato di più di 10 settimane, la Posta può recedere dal contratto.

22. Garanzia

- 22.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che le proprie prestazioni adempiono tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme e che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge.
- 22.2 Indipendentemente dalla durata del servizio giornaliera, il periodo di garanzia ammonta a 24 mesi, calcolati dalla data del collaudo dell'oggetto contrattuale da parte della Posta. In caso di collaudi parziali, il termine di garanzia decorre dalla data del collaudo globale di cui alla cifra 20. Durante il periodo di garanzia,

la Posta può notificare in qualsiasi momento eventuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l'obbligo di adempiere alle richieste derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di garanzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia. A condizione che e nella misura in cui subappaltanti o subfornitori garantiscono al fornitore delle prestazioni periodi di garanzia più lunghi per singole prestazioni o apparecchiature, questi periodi valgono anche nei confronti della Posta.

- 22.3 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per fornire le sue prestazioni conformemente a quanto previsto dal contratto. In particolare, egli è autorizzato a cedere alla Posta i diritti d'utilizzazione relativi al software standard nei limiti previsti dal contratto.
- 22.4 In presenza di un difetto all'impianto di trasporto, risp. al sistema di impianto (parte meccanica ed elettrica), la Posta può innanzitutto richiedere solo la riparazione gratuita del difetto. Se per eliminare il difetto occorre riprodurre (in parte) la cosa, il diritto di sistemazione dei difetti comprende anche il diritto alla riproduzione della cosa. In presenza di difetti importanti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 22.5 Se la Posta chiede la riproduzione o la riparazione dei difetti, il fornitore delle prestazioni deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore delle prestazioni non dà seguito, o non dà seguito con esito positivo, alla riproduzione/fornitura sostitutiva, risp. alla sistemazione dei difetti, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore delle prestazioni, o di recedere dal contratto. Il fornitore delle prestazioni autorizza la Posta, o terzi da essa incaricati, ad accedere al codice sorgente, se ciò risulta necessario ai fini dei lavori di sistemazione. Se il fornitore delle prestazioni non fornisce il codice sorgente entro 30 giorni dalla richiesta, la Posta è autorizzata a dedurlo o a farlo dedurre da terzi tramite decompilazione.
- 22.6 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore delle prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento conformemente alla cifra 23.
- 22.7 Dopo l'eliminazione di difetti, i termini ricominciano a decorrere dal principio per le parti sistemate. Difetti nascosti dolosamente possono essere fatti valere per dieci anni dal collaudo.

23. Responsabilità

- 23.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla controparte, a meno che non dimostrino di non averne alcuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle persone è illimitata.
- 23.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori), come se fosse il proprio.



24. Luogo d'adempimento e trasferimento di utili e rischi

- 24.1 La Posta definisce il luogo d'adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con il luogo d'installazione.
- 24.2 Ad avvenuto collaudo con esito positivo, utili e rischi passano alla Posta.

25. Cessione e costituzione in pegno

- 25.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

26. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 26.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
- 26.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono prioritarie rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
- 26.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida, il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

27. Diritto applicabile e foro competente

- 27.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.
- 27.2 Fatte salve disposizioni legali imperative, il foro è Berna.

La Posta Svizzera SA, febbraio 2024